



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 64 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

- Seduta Pubblica

OGGETTO: Modificazioni all'art. 15 ed all'art. 21 del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 20.36 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

1. BAZZOLI FRANCO Sindaco
2. AMISTADI ANDREA
3. ANDREOLI DAVIDE
4. BAZZOLI ILARIO
5. BAZZOLI IVAN
6. BIANCHI LUIGI BRUNO
7. BONAZZA VALERIO
8. BONENTI GIUSEPPE
9. GIOVANNINI ADRIANO
10. MAZZOCCHI AMEDEO
11. MOLINARI SUSAN
12. MUSSI LUCA
13. VALENTI MASSIMO

Non partecipano in quanto assenti giustificati i Consiglieri Sandro Bonazza e Frank Salvadori.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.36 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n.04 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 14117 del 23 dicembre 2022.

OGGETTO: Modificazioni all'art. 15 ed all'art. 21 del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che le finalità e le funzioni del Comune sono definite ora nel Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dove in particolare:

- nell'art. 1 si enuncia che il Comune, Ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- e nell'art. 2, comma 1, "Funzioni" si enuncia che 1. "In armonia con il principio costituzionale della promozione delle autonomie locali e in attuazione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e unità che presiedono all'esercizio dell'azione amministrativa, nonché di omogeneità e adeguatezza, sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione";
- che in particolare nello Statuto comunale, (approvato dal Consiglio comunale di Bondo con deliberazione n. 38 del 28/12/2015, dal Commissario Straordinario del Comune di Breguzzo con deliberazione n. 60 del 29/12/2015, dal Consiglio comunale di Lardaro con deliberazione n. 48 del 22/12/2015, dal Consiglio comunale di Roncone con deliberazione n. 61 del 30/12/2015) nell'art. 2, tra i principi ispiratori e obiettivi programmatici del Comune si menzionano al comma 2, alla lett. b) il sostegno al volontariato, e alla lettera e) il sostegno ai gruppi e alle associazioni che promuovono l'aggregazione sociale, nell'ambito di attività formative, informative, socio educative, folkloristiche, sportive.

Evidenziato

- che l'art. 53 dello stesso statuto individua con riferimento alla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, da determinarsi con regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- che pertanto il regolamento per la concessione dei benefici economici è considerato strumento utile per il soddisfacimento delle finalità fondamentali che il Comune deve perseguire, che prima ancora che in termini di sviluppo, si occupa di mantenere elementi che costituiscono i valori di base che si vogliono salvaguardare e cioè, come si è detto il volontariato, i gruppi e alle associazioni che promuovono l'aggregazione sociale, attività formative, informative, socio educative, folkloristiche, sportive, senza i quali si ha da temere un'involuzione civile e sociale.

Evidenziato che il presupposto di un Regolamento per l'attribuzione di vantaggi economici, e la sua pubblicazione, sono strumento utile di coordinamento ed armonizzazione degli interventi finanziari del Comune per soddisfare la L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che all'articolo 19, comma 1, prevede espressamente che "1. La concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi."

Ricordato

- che il Comune di Sella Giudicarie, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi della L.R. 24 luglio 2015, n. 17, (succedendo nelle posizioni giuridiche degli estinti Comuni di Roncone, Bondo e Breguzzo), ha introdotto un proprio apposito regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2017,

- che poi con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 febbraio 2019 sono state introdotte alcune modificazioni utili in via interpretativa ed esplicativa dei contenuti del Regolamento stesso, poi con la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 5 agosto 2020 sono state introdotte alcune modificazioni riprodotte anche in un testo coordinato riformato;
- che poi ancora con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24 giugno 2021 è stata introdotta una nuova fattispecie speciale per contributi per interventi su immobili di montagna;
- che poi ancora con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30 novembre 2021, sono state apportate delle modificazioni per consentire che il Comune si potesse sostituire nel pagamento della tariffa rifiuti gravante su attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia in corso;
- che più recentemente con la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 15 dicembre 2021, è stata introdotta una nuova ipotesi di contributo speciale, a sostegno degli oneri affrontati dalla popolazione per l'approvvigionamento idrico, come forma compensativa degli oneri affrontati dalle famiglie durante l'emergenza sanitaria da coronavirus;
- che infine ulteriori modificazioni sono state introdotte con la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 13 settembre 2022, quando è stato approvato un nuovo testo riformato.

Evidenziato che con la presente deliberazione l'amministrazione intende inserire due integrazioni ai contributi di carattere speciale:

----- si intende modificare l'art. 15 introducendo il comma 5, per consentire la possibilità che il Comune si sostituisca alla utenza nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per i locali e le aree utilizzati dalle Scuole dell'Infanzia operanti nel Comune di Sella Giudicarle, per poter dare attuazione alla previsione consentita dal Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (tari) della Comunità delle Giudicarie, che esercita la gestione del Servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale, adottato con decreto del Commissario n. 42 del 28 aprile 2022, che all'articolo 10, comma 2, prevede, tra l'altro, che il Comune può, con deliberazione, scegliere di sostituirsi nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa per i locali e le aree utilizzati da scuole materne provinciali o equiparate: ciò in modo da poter sollevare parzialmente o totalmente dal pagamento della tariffa le Scuole equiparate dell'infanzia presenti sul territorio comunale, così da lasciare ad esse un certo respiro nella gestione delle risorse disponibili, sempre più risicate a causa degli aumenti dei prezzi dei beni e dei servizi, in modo comunque da agevolare le Scuole materne, con le risorse loro disponibili nel, garantire un livello qualitativo dei propri servizi, che direttamente od indirettamente va a beneficio di larga parte della popolazione, bambini ed adulti; Il testo del Comma 5 che si intende introdurre è il seguente:

“5. Previa richiesta da parte dei rispettivi legali rappresentanti, il Comune può sostituirsi alla utenza nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per i locali e le aree utilizzati dalle Scuole dell'Infanzia operanti nel Comune di Sella Giudicarle. Il Comune individua annualmente, in sede di bilancio di previsione, le risorse con cui contribuire al pagamento delle tariffe.

Le istanze per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno antecedente la determinazione della tariffa da parte della Comunità di Valle.

Per la richiesta di sostituzione al pagamento delle tariffe dell'anno 2023 la presentazione delle istanze può non rispettare i termini sopra indicati.

Le domande hanno effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

Il Comune trasmette alla Comunità l'elenco dei soggetti sostituiti nell'obbligazione pecuniaria di cui ai paragrafi precedenti.”

---- si intende modificare l'art. 21, Interventi a favore delle famiglie, al comma 1, relativo a contributi per nuovi nati, in modo da consentire alla Giunta comunale, ove appaia opportuno di gratificare il lieto evento nelle famiglie, anche con il dono di oggetti simbolici, come segue:

- sostituendo la lettera b) (che attualmente dispone "b) La domanda non è soggetta alle Previsioni Generali della Parte Prima.") con la frase "b) A tale contributo la Giunta comunale può disporre di aggiungere il dono di beni simbolici."

- ed aggiungendo la lettera c) che dispone: "Per tale tipo di contributi non è prevista domanda soggetta alle Previsioni Generali della Parte Prima. "

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere favorevole sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;

- parere favorevole di regolarità contabile del segretario comunale, avocando, come titolare in via principale della funzione, a se l'espressione del parere dal momento che le ultime indicazioni per istruire questa deliberazione sono state approfondite dal segretario direttamente quando i dipendenti con deleghe di responsabilità del servizio finanziario sono ampiamente impegnati in altre pratiche;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 49, comma 3, (ritenuto, date le condizioni complessive, che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale) e gli artt. 53, 126 183, 185, 187;

Visti gli artt. 1 e 19 bis della L.P. 30 novembre 1992, n. 23;

Sentita una breve illustrazione del Consigliere Luigi Bruno Bianchi, delle ragioni particolari che inducono ad introdurre le modificazioni al regolamento (e coglie l'occasione di segnalare che rispetto alla proposta deliberazione depositata occorre nel deliberato correggere un refuso, indicando nel dispositivo che oggetto della modificazione dell'art. 15 è il comma 5 e non il comma 2);

Preso atto di quanto illustrato dal Consigliere;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, da parte dei tredici membri del Consiglio presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di modificare il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati, già adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18 dicembre 2017, e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 febbraio 2019, e con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 5 agosto 2020, ed ancora con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24 giugno 2021 e n. 47 del 30 novembre 2021, e infine con deliberazione n. 52 del 15 dicembre 2021, e riformato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 30 settembre 2022, come segue:

- all'art. 15 aggiungendo il seguente comma 5:

"5. Previa richiesta da parte dei rispettivi legali rappresentanti, il Comune può sostituirsi alla utenza nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per i locali e le aree utilizzati dalle Scuole dell'Infanzia operanti nel Comune di Sella Giudicarle. Il Comune individua annualmente, in sede di bilancio di previsione, le risorse con cui contribuire al pagamento delle tariffe.

Le istanze per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno antecedente la determinazione della tariffa da parte della Comunità di Valle.

Per la richiesta di sostituzione al pagamento delle tariffe dell'anno 2023 la presentazione delle istanze può non rispettare i termini sopra indicati.

Le domande hanno effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

Il Comune trasmette alla Comunità l'elenco dei soggetti sostituiti nell'obbligazione pecuniaria di cui ai paragrafi precedenti.”

- all'art. 21, comma 1, come segue:

- sostituendo la lettera b), che attualmente dispone “b) La domanda non è soggetta alle Previsioni Generali della Parte Prima.”), con la frase “b) A tale contributo la Giunta comunale può disporre di aggiungere il dono di beni simbolici.”

- ed aggiungendo la lettera c) che dispone: “Per tale tipo di contributi non è prevista domanda soggetta alle Previsioni Generali della Parte Prima. “

2. Di precisare quindi che di conseguenza l'art. 15 è così riformato:

“Art. 15.

Contributi alle Scuole dell'Infanzia.

1. La Giunta Comunale, al fine di ridurre o azzerare la partecipazione da parte delle famiglie alla spesa per attività integrative scolastiche, che altrimenti non potrebbero essere realizzate, può concedere contributi alle Scuole dell'Infanzia aventi sede nel Comune di Sella Giudicarie.
2. Nella richiesta deve essere dichiarato che la domanda e la concessione non trovano ostacolo nella disciplina di settore relativa alle forme di finanziamento di tali enti.
3. Il contributo verrà erogato dopo la presentazione di un rendiconto della spesa sostenuta. Nel caso in cui siano assegnati dei beni l'Istituzione scolastica dovrà rendicontare le modalità di utilizzo.
4. La domanda e la rendicontazione possono non rispettare le caratteristiche previste nella Parte Prima del presente Regolamento ad eccezione del principio per cui le domande devono essere presentate preventivamente rispetto all'attuazione delle iniziative e la Giunta comunale ha la facoltà di finanziarle, anche se già attivate nei termini previsti dalla domanda stessa.
5. Previa richiesta da parte dei rispettivi legali rappresentanti, il Comune può sostituirsi alla utenza nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa per i locali e le aree utilizzati dalle Scuole dell'Infanzia operanti nel Comune di Sella Giudicarie. Il Comune individua annualmente, in sede di bilancio di previsione, le risorse con cui contribuire al pagamento delle tariffe.

Le istanze per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno antecedente la determinazione della tariffa da parte della Comunità di Valle.

Per la richiesta di sostituzione al pagamento delle le tariffe dell'anno 2023 la presentazione delle istanze può non rispettare i termini sopra indicati.

Le domande hanno effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

Il Comune trasmette alla Comunità l'elenco dei soggetti sostituiti nell'obbligazione pecuniaria di cui ai paragrafi precedenti. “

3. Di precisare quindi che di conseguenza l'art. 21, è così riformato:

Art. 21.

Interventi a favore delle famiglie.

1. Nuovi nati.

- a) Il Comune di Sella Giudicarie concede per i nuovi nati, che abbiano la prima e personale iscrizione anagrafica nel Comune stesso e siano figli di almeno un genitore ivi residente al momento della nascita e della registrazione all'anagrafe, un contributo nella misura di Euro 500,00 (cinquecento) annualmente modificabili dalla Giunta comunale; contributo che viene erogato a semplice presentazione dei dati necessari per eseguire un versamento della somma a favore di uno dei genitori.
- b) A tale contributo la Giunta comunale può disporre di aggiungere il dono di beni simbolici.
- c) Per tale tipo di contributi non è prevista domanda soggetta alle Previsioni Generali della Parte Prima.

2. Contributo ai residenti che si servono di utenze domestiche del Servizio idrico comunale.

Il Comune di Sella Giudicarie, concede a tutti i residenti nel Comune alla data del 15 dicembre 2021 che si servono di utenze domestiche del Servizio idrico comunale un beneficio economico di 20,00 Euro, che viene erogato mediante copertura parziale del costo del servizio per tale importo cosicchè in concreto l'utenza domestica beneficia del contributo comunale per 20,00 Euro per ogni residente facente parte della famiglia anagrafica che si avvale della specifica utenza.

Il corrispondente importo non verrà quindi richiesto in pagamento all'utenza all'atto dell'emissione della fattura.

In casi particolari di difficoltà o tempi lunghi nell'appurare le posizioni soggettive che devono concorrere a determinare la riduzione della tariffa applicata a specifiche utenze, è ammesso che si riscuota comunque la tariffa intera ordinaria spettante secondo i consumi, senza applicare la riduzione, provvedendo poi comunque ad assicurare il beneficio versando separatamente il corrispondente importo al titolare dell'utenza che abbia versato la tariffa, e, in via subordinata nel caso in cui ciò non possa avvenire o vi siano particolari difficoltà nell'individuare o nel determinare il beneficio spettante in relazione al numero dei residenti serviti, è ammesso il versamento diretto del beneficio stesso ai residenti che fruiscono del servizio idrico a titolo di utenza domestica.

Il beneficio viene finanziato dal Comune impegnando la spesa nell'esercizio 2021, relativa al numero di residenti nel territorio comunale, utilizzando le risorse disponibili a valere sull'avanzo d'amministrazione vincolato derivante dai trasferimenti per il tramite delle deliberazioni della Giunta provinciale che trovano titolo nei Fondi introdotti con gli artt. 106, comma 1, e 112 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i.

Fermo restando che all'erogazione si può provvedere direttamente con atti gestionali, nei limiti in cui il Piano esecutivo di gestione contiene assegnazioni derivanti dall'utilizzazione delle somme derivanti dai fondi sopra citati, la Giunta comunale ha facoltà di indicare distinzioni applicative, e modalità operative che si ritengano più opportune.

3 Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile del segretario comunale.

Sottoscritto Digitalmente, La Consiglieria delegata alla firma Susan Molinari

Sottoscritto Digitalmente, Il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.